

69. *Sentenza 1° febbrajo 1875 nella causa Pedrini e Forni.*

È chiamata la causa dei sig. ri sacerdoti Vincenzo Pedrini di Giornico e Lorenzo Forni di Personico, cantone del Ticino, in punto a ricorso per titolo di violata costituzione.

A. Il sacerdote *Vincenzo Pedrini* di Giornico si rivolgeva, con sua memoria 14 novembre 1874, alla municipalità di Giornico, domandando di essere iscritto nei cataloghi comunali, cantonali e federali per le eventuali votazioni, invocando a tal uopo l'art. 49 della costituzione federale e l'art. 2 delle disposizioni transitorie alla medesima ;

B. La municipalità di Giornico chiese istruzioni in proposito al Governo ticinese, e questi respingeva con risoluzione 5/9 dicembre 1874 l'istanza stessa del sacerdote Pedrini. Il Governo ticinese motivava tale rejezione nei seguenti termini : « Nessuna disposizione della costituzione federale ha » finora abrogato le disposizioni della costituzione cantonale » del 1855, in quanto riguarda la esclusione degli ecclesiastici dal diritto di voto ; e per il caso in cui future leggi » federali dovessero sancire altri principj, il Governo ticinese si riserva di prendere le occorrenti misure esecutorie, uniformi per tutto il cantone. Quanto al resto, esso » Governo fa richiamo all'art. 74 della costituzione federale » ;

C. Contro questo decreto governativo del 5/9 dicembre il ricorrente Pedrini portò querela al Consiglio federale, con sua memoria 17 dicembre u. s., nella quale espose :

1. A tenore dell'art. 49 al. 4 « l'esercizio dei diritti civili e politici non può essere limitato da veruna prescrizione o *condizione* di natura *ecclesiastica* o religiosa. » Doversi dire che la libertà di fede e di coscienza è abolita, se per la sola causa di opinioni religiose o della professione ecclesiastica, un cittadino può e dev'essere escluso dal diritto di voto.

2. Anche nell'art. 43 della costituzione federale non essere

gli ecclesiastici *come tali* eccettuati, e poter essi quindi, come tutti i domiciliati, pretendere il diritto di voto.

3. Essere — in conformità dell'art. 2 delle disposizioni transitorie alla costituzione federale — gli art. 49 e 43 divenuti immediatamente esecutorj, imperocchè le disposizioni riferentesi al diritto di voto non suppongono, nè prevedono l'emanazione di alcuna legge federale particolare.

4. L'art. 74 della costituzione federale riferirsi unicamente ad elezioni e votazioni federali.

Per tali motivi il ricorrente concludeva domandando : « fossero dichiarati incompatibili colla costituzione federale » e quindi abrogati quei dispositivi della costituzione ticinese » dell'anno 1855 e delle leggi relative escludenti gli ecclesiastici dall'esercizio del diritto di elettori ed eleggibili » alle cariche costituzionali e dalle relative votazioni comunali, cantonali e federali » ;

D. Con memoria 21 dicembre p. p. ricorreva anche il curato di Personico, *Lorenzo Forni*, contro il decreto 5 dicembre u. s. del Governo ticinese, trovandosene egli aggravato nella sua qualità di *ecclesiastico*. La sua domanda concorda nell'essenziale con quella di Vincenzo Pedrini. A motivare la stessa egli fa però anche richiamo agli art. 4, 31 e 33 della Costituzione federale ed all'art. 2 delle disposizioni transitorie ;

E. Il Governo ticinese propone la rejezione del ricorso. L'art. 43 della Costituzione federale, dice egli, si riferisce unicamente ai domiciliati, e l'art. 49 tratta solo della libertà di fede e di coscienza e deve garantire dagli attacchi della chiesa e delle confessioni. L'art. 3 della nuova Costituzione federale ha già ottenuto una ferma e sicura interpretazione sotto l'impero della vecchia Costituzione federale ; gli art. 31 e 33 non appartengono a questa sede di giudizio, e non toccano alla materia in questione. La legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri, secondo la quale gli ecclesiastici non possono certamente venir esclusi dal diritto di voto, non è peranco entrata in vigore ;

F. Il Consiglio federale, uniformandosi alla risoluzione 16 ottobre p. p. delle Camere federali, trasmise questi ricorsi per la relativa evasione, al Tribunale federale, motivando la trasmissione colle ragioni seguenti: A tenore della ciff. 5 lett. b dell'art. 59 della legge sulla organizzazione giudiziaria federale, dovrebbero i conflitti confessionali riferentisi all'art. 49 della costituzione federale venir risolti dal Consiglio federale, e nel caso concreto si tratterebbe infatti del 4° alinea di detto articolo. Ma in fondo però, in ultima analisi, si tratta qui ben più dell'art. 66 che non dell'art. 49 della costituzione federale; si tratta cioè della questione a vedere, se, fin tanto che non è ancora entrata in vigore la legge federale da questo articolo prevista, gli ecclesiastici possano, o meno, venir esclusi dal diritto di voto in virtù di una legge cantonale. Trattarsi qui adunque specialmente dell'art. 2 delle disposizioni transitorie, combinato cogli art. 66 e 49.

Trasmettendo i sopradetti ricorsi al Tribunale federale, pare che il Consiglio federale sia partito dall'idea, che l'esclusione degli ecclesiastici dal diritto di voto si trovi in così aperta contraddizione coll'art. 49 della costituzione federale, da non potervi più essere dubbio se non circa la questione a vedere, se le discordanti ed opposte disposizioni delle legislazioni cantonali siano già coll'accettazione della costituzione federale state abrogate, oppure soltanto colla emanazione della legge prevista dall'art. 66 della costituzione federale, la qual legge deve fissare i limiti entro i quali un cittadino svizzero può essere privato de' suoi diritti politici. Tale idea dimostrò pure il Consiglio federale nel suo messaggio all'Assemblea federale circa la legge federale sul diritto di voto dei cittadini svizzeri. Posto che tale idea fosse giusta, e che non si tratti nel concreto caso di emettere una decisione circa il contenuto materiale dell'art. 49, ma sibbene *unicamente* della questione a vedere, se tale articolo sia già presentemente entrato in vigore, la competenza del Tribunale federale appare in allora indubbiamente siccome fondata e certa; ciò che fu già del resto ampiamente dimostrato nell'odierno

giudizio circa il ricorso dei cons. naz. von Mentlen, Gatti e Magatti.

2. Certo che, se qui si dovesse unicamente la genesi dell'art. 49 considerare, vi potrebbe essere dubbio sul punto a vedere, se lo stesso abbia o meno la portata che a lui conferirono, nella loro memoria al Consiglio federale, i ricorrenti. Ma se si consideri invece, da una parte, il testo letterale del 4° lemma di quest'articolo che suona: « L'esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da veruna prescrizione o *condizione* di natura ecclesiastica o religiosa », — e, d'altra parte, se si consideri l'interpretazione costante che s'ebbe questo articolo dalle Camere federali e durante la sua discussione e fissazione, e anche ultimamente in occasione della legge sul diritto di voto dei cittadini svizzeri in materia politica, — cessa bentosto ogni dubbio, ed è giuocoforza ammettere che l'esclusione degli ecclesiastici dal diritto di voto è assolutamente incompatibile coll'art. 49. Serriamente parlando, non può dunque essere tratta in contestazione se non la questione a vedere, se per l'entrata in vigore di questo dispositivo della Costituzione necessiti o meno l'emanazione di una legge federale. Appare quindi decisamente fondata la competenza del Tribunale federale a decidere sui presenti ricorsi.

3. Siccome l'art. 2 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale ordina che quelle disposizioni delle leggi e costituzioni cantonali le quali sono in contraddizione con articoli della nuova Costituzione federale devono considerarsi come fuori di vigore ed abrogate coll'accettazione della Costituzione medesima, purchè negli articoli stessi non sia prevista la emanazione di una apposita legge federale, — così la decisione della presente questione dipende unicamente da ciò, se cioè, come sostiene il Governo ticinese basandosi all'art. 66 della Costituzione federale, la fissazione, ovvero sia, rispettivamente, l'abrogazione dei motivi d'esclusione dal diritto di voto in materia politica contenuti nelle legislazioni cantonali, sia o no riservata ad una legge federale. Questa qui-

stione va risolta nell'ultimo senso, cioè nel senso negativo, imperocchè gli è chiaro ed evidente, che la legge federale prevista dall'art. 66, e avente per iscopo di fissare i limiti entro i quali un cittadino svizzero può essere privato de' suoi diritti politici, non abbraccia, nè può abbracciare quei limiti, rispettivamente quei motivi d' esclusione, che sono già aboliti in virtù d'altri articoli della Costituzione federale, essendo quest' ultimi, pel fatto dell'accettazione della Costituzione federale, già entrati in vigore e non potendosi ammettere una contraddizione fra l'art. 66 della Costituzione federale e l'art. 2 delle disposizioni transitorie.

4. Se e fin dove gli altri dispositivi della Costituzione, invocati dai ricorrenti, in quanto la loro interpretazione appartiene al Tribunale federale, abbiano qui alcun riscontro od applicazione, non è questione che meriti e necessiti di essere ora più amplamente ventilata e discussa, dal momento che si è riconosciuta giusta e fondata la querela in base agli art. 49 della Costituzione e 2 delle disposizioni transitorie della medesima. Tanto meno può dirsi esservi bastevole occasione e fondamento a trattare e decidere in questa sede di giudizio la quistione a vedere, se e fin dove compete agli ecclesiastici, in base ai dispositivi della Costituzione federale, il diritto di elettori non solo, ma quello eziandio di eleggibili, dal momento che i ricorrenti non trovansi ancora nelle condizioni di fatto per le quali possano insinuare analoga querela o dimanda ;

Per tali motivi,

Il Tribunale federale

HA GIUDICATO E GIUDICA :

1. Il ricorso è fondato, ed è quindi tenuto il Governo ticinese ad inscrivere i ricorrenti nei cataloghi civici dei rispettivi Comuni.

---